

COMUNE DI MONEBELLO IONICO
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE N. 2 Data 10.01.2019

OGGETTO: **INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI MONTEBELLO IONICO ESERCIZIO 2018.**

L'anno **DUEMILADICIANNOVE**, il giorno **DIECI** del mese di **16.00** , alle ore presso la sede comunale di Montebello Ionico si è riunita la Giunta Comunale nelle persone di:

Cognome e Nome		Presenti	Assenti
SURACI UGO	Sindaco	x	
MACHEDA CATERINA CHIARA	Vice Sindaco		x
PASQUALE BILLARI	Assessore	x	
FOTI MARIA	Assessore	x	
SCHIMIZZI CARMELO	Assessore		x

Partecipa alla seduta la dott.ssa Patrizia BOGNONI, segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabile dei Settori, ai sensi dell'art.49 del d.lgs.vo n.267/2000

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto.

VISTO l'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014.

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato.

DATO ATTO CHE, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

A) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;

B) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

SIGNIFICATO che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale.

RILEVATO CHE nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune sono indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati.

RICHIAMATE le disposizioni contenute nel Decreto 11 agosto 2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente ad oggetto: " Aggiornamento degli allegati del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi"

RICHIAMATO il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 28/09/2017;

RICHIAMANTA altresì la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 27/12/2018 avente ad oggetto: " revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2017 ai sensi dell'art. 20 del D. lgs. 175/2016";

RITENUTO di dover procedere alla ricognizione degli enti, aziende e società costituenti il gruppo amministrazione pubblica, come definito dal Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126, seguendo le indicazioni fornite dal principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del decreto citato;

RITENUTO, sulla scorta delle analisi di cui all'allegato A alla presente Deliberazione, di definire come di seguito l'elenco degli enti da considerare nel Gruppo Amministrazione:

ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI MONTEBELLO IONICO PER L'ESERCIZIO 2018:

Partecipazioni societarie
Asmenet Calabria società consortile a r.l.

DATO ATTO che l'unica società indicata nell'elenco precedente e facente parte del Gruppo Amministrazione Pubblica non può essere inclusa nel perimetro di consolidamento, in quanto la partecipazione dell'Ente è inferiore all'1%;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

1. DI DEFINIRE il perimetro per il consolidamento dei conti, degli enti, aziende e società costituenti il gruppo amministrazione pubblica, come definito dal DPCM 28/12/2011 e successive modificazioni e dal principio applicato del bilancio consolidato, allegato n.4 al DPCM;
2. DI APPROVARE il seguente elenco che definisce il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Montebello Ionico:

ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI MONTEBELLO IONICO PER L'ESERCIZIO 2018:

Partecipazioni societarie
Asmenet Calabria società consortile a r.l.

3. DI DARE ATTO che la società "Asmenet Calabria società consortile a r.l.", una società facente parte del G.A.P. non rientra nel perimetro e ambito di consolidamento per irrilevanza essendo la quota di partecipazione detenuta dall'Ente inferiore all'1% ;

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Parere di Regolarità tecnico-contabile: favorevole

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Giuseppe Geravolo

ALLEGATO A

Comune di Montebello Ionico

Definizione del gruppo amministrazione pubblica

Comune di Montebello Ionico

Definizione del gruppo amministrazione pubblica al 31/12/2018

PREMESSE

Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

In particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

Il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:

- obbligatorio per tutti gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, esclusi i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che sono tenuti alla predisposizione di tale documento contabile a decorrere dall'esercizio 2018, con riferimento all'esercizio 2017.
- predisposto in attuazione degli articoli dall'11-bis all'11-quinquies del presente decreto e di quanto previsto dal presente principio;
- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati;
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
- approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

ATTIVITÀ PRELIMINARI

Le attività si articolano in due distinte fasi che ogni Ente deve realizzare per arrivare alla stesura o meno del Bilancio Consolidato.

La prima fase consiste nella individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato.

Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato (perimetro di consolidamento).

I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale.

FASE 1: Gruppo Amministrazione Pubblica

Il primo elenco, viene redatto sulla base dei seguenti elementi, indicati nel principio contabile:

Costituiscono componenti del "GAP":

- 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 9, comma 7, del D.P.C.M. 28/12/2011 di attuazione del D. Lgs. n. 118/2011 coordinato con il D. Lgs n. 126 del 2014 aggiornato al DL n. 78 del 2015, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);
- 2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 21, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto precedente;

4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il "gruppo amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

FASE 2: Gruppo Bilancio Consolidato

L'effettiva area di consolidamento, deriva dal Gruppo Amministrazione Pubblica, secondo i criteri indicati nel principio contabile:

Gli enti e le società del gruppo compresi nel Gruppo Amministrazione possono non essere inseriti nell'area di consolidamento nei casi di:

- a) *Irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome, rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

A decorrere dall'esercizio 2018, il Dm 11 agosto 2017, ha introdotto ulteriori modifiche in particolare in merito all'abbassamento delle soglie di irrilevanza, prevedendo che l'incidenza dei valori di bilancio degli organismi inclusi nel Gap rispetto ai valori dell'Ente possa consentire l'esclusione dal perimetro di consolidamento nel caso di quote inferiori al 3%, introducendo inoltre che la valutazione di irrilevanza debba essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi.

In particolare dal 2018 la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti dovrà presentare, per ciascuno dei parametri considerati, un'incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presenteranno un valore pari o superiore al 10%, l'Ente dovrà individuare i bilanci dei soggetti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza a una incidenza inferiore al 10 per cento.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "Componenti positivi della gestione dell'ente".

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'3 % del capitale della società partecipata.

- b) *Impossibilità* di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

ANALISI DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI MONTEBELLO IONICO

Si procederà all'analisi di tutte le partecipazioni e degli altri organismi nei quali il Comune ha il potere di effettuare nomine, al fine di valutare gli organismi che rientrano nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" del Comune di Montebello Ionico e se gli stessi possono essere oggetto di consolidamento con il Bilancio del Comune.

1. SOCIETÀ "PATTO TERRITORIALE DELLO STRETTO SPA"

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
<i>Patto territoriale dello Stretto Spa</i>	1,43%	Promozione e coordinamento attività produttive e turistiche

La società ha per oggetto sociale la promozione e il coordinamento di attività produttive e turistiche, da realizzarsi mediante la valorizzazione e la tutela del patrimonio culturale, dell'artigianato tradizionale e dell'imprenditoria, assumendo le funzioni di soggetto responsabile, ai sensi della delibera CIPE 21/03/1997 e successive modifiche, per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni previsti al punto 2.5 della suddetta delibera stessa e successive integrazioni.

La società "Patto territoriale dello Stretto" è costituita da 45 enti pubblici e privati di cui:

22 amministrazioni locali:

Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria

Comuni di Reggio Calabria, Bagaladi, Bova, Bova Marina, Calanna, Campo Calabro, Cardeto, Condofuri, Fiumara, Laganadi, Melito Porto Salvo, Montebello Jonico, Motta San Giovanni, Palizzi, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo, San Roberto, S. Alessio d'Aspromonte, Scilla, Villa San Giovanni.

4 enti pubblici economici:

Camera di Commercio di Reggio Calabria, ASIREG Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Reggio Calabria, Consorzio di bonifica integrale dell'area dello Stretto, Comunità Montana "Versante dello Stretto".

15 organizzazioni economiche tecniche e produttive:

Associazione degli industriali della provincia di Reggio Calabria, Confartigianato, CNA, Unione provinciale artigiani, Confcommercio (Unione provinciale del commercio e turismo), Confesercenti, Confederazione italiana agricoltori, Confederazione produttori agricoli (Co.P.Agr), Unione provinciale degli agricoltori, Confcooperative Calabria, Lega regionale cooperative e mutue, Unione nazionale delle cooperative (UNCI), Consorzio Innovareggio, FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari), Consorzio per lo sviluppo della provincia di Reggio Calabria (Svi.Pro.Re Scpa).

4 istituti bancari:

Banca Carime (Intesa) Spa, Banco di Napoli Spa, BNL Partecipazioni Spa, Banca Antoniana Popolare Veneta.

La società non è a totale partecipazione pubblica, NON RIENTRA NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA e, pertanto, non rientra nell'area di consolidamento.

Per completezza di analisi si passa comunque a verificare l'irrilevanza della partecipazione in "Patto Territoriale dello Stretto" anche con riferimento a: totale dell'attivo, patrimonio netto, ricavi caratteristi.

	Tot Attivo al 31/12/2017	Patrimonio Netto al 31/12/2017	Tot Ricavi Caratteristici al 31/12/2017
Comune di Montebello Ionico	18.709.276,40	13.596.885,45	5.421.902,55

Parametro del 10% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrelevanza	1.870.927,64	1.359.688,54	542.190,25
--	---------------------	---------------------	-------------------

Partecipata	253.630,00	79.103,00	99.975,00
--------------------	-------------------	------------------	------------------

GIUDIZIO	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE
-----------------	--------------------	--------------------	--------------------

Dalla verifica effettuata risulta che la partecipazione del Comune di Montebello Ionico in "Patto Territoriale dello Stretto" oltre a non rientrare nel Gruppo Amministrazione Pubblica, non è rilevante anche con riferimento a: totale dell'attivo, patrimonio netto, ricavi caratteristi; pertanto non è inseribile nell'area di consolidamento.

2. SOCIETA' "ASMENET CALABRIA SOCIETA' CONSORTILE A R.L."

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
<i>Asmenet Calabria società consortile a r.l.</i>	0,65%	realizzazione Centri Servizi Territoriali allo scopo di garantire servizi innovativi a favore dei soci

La società è interamente partecipata da Enti locali e servizi strumentali, in particolare di egovernment, funzioni proprie del Centro Servizi Territoriale (CST) per il quale è stata costituita il 29 luglio 2005, ai sensi del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), allo scopo di favorire la piena partecipazione al processo di innovazione in atto e sostenere l'erogazione di servizi di eGovernment da parte degli Enti Locali.

Lo statuto all'art. 5 - Scopo ed oggetto sociale, prevede che la Società è costituita in via prioritaria allo scopo di:

- realizzare Centri di Servizi Territoriali (CST) che garantiscano la diffusione dei servizi innovativi;
- perseguire la ricerca delle economie di scala necessarie a rendere efficiente e realizzabile l'erogazione agli enti locali dei servizi infrastrutturali, formativi e di supporto alle decisioni, e, contemporaneamente, ai cittadini e alle imprese i servizi di e-government.

La società è a totale partecipazione pubblica e pertanto **RIENTRA NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, ma non rientra nell'area di consolidamento in quanto la quota di partecipazione dell'Ente è inferiore all'1,00%.**

Per completezza di analisi si passa comunque a verificare l'irrilevanza della partecipazione in "Asmenet Calabria società consortile a r.l." anche con riferimento a: totale dell'attivo, patrimonio netto, ricavi caratteristi.

	Tot Attivo al 31/12/2017	Patrimonio Netto al 31/12/2017	Tot Ricavi Caratteristici al 31/12/2017
Comune di Montebello Ionico	18.709.276,40	13.596.885,45	5.421.902,55
Parametro del 10% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrilevanza	1.870.927,64	1.359.688,54	542.190,25
Partecipata	658.915,00	254.395,00	389.135,00
GIUDIZIO	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE

Dalla verifica effettuata risulta che, la partecipazione del Comune di Montebello Ionico in Asmenet Calabria società consortile a r.l.", pur rientrando nel Gruppo Amministrazione Pubblica, non rientra nell'area di consolidamento in quanto la quota di partecipazione è inferiore all'1%. L'irrilevanza è dimostrata anche con riferimento a: totale dell'attivo, patrimonio netto, ricavi caratteristi.

3. SOCIETA' "CONSORZIO ASMEZ"

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
Consorzio ASMEZ	0,12%	introduzione delle nuove tecnologie per il miglioramento delle tecniche di gestione

Il Consorzio ASMEZ è un Ente senza fini di lucro a maggioranza pubblica. Esso svolge un'attività di assistenza, consulenza e di supporto all'azione dei Comuni consorziati in diversi settori di attività. In particolare il consorzio si propone di promuovere e coordinare i consorziati nello svolgimento delle seguenti attività:

- corsi di formazione professionale;
- informazione ed assistenza per piccole e medie imprese;
- informazione ed orientamento per giovani e disoccupati.

La società non è a totale partecipazione pubblica, NON RIENTRA NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA e non rientra nell'area di consolidamento anche in considerazione del fatto che la quota di partecipazione dell'Ente è inferiore all'1,00%.

Per completezza di analisi si passa comunque a verificare l'irrilevanza della partecipazione in "Consorzio ASMEZ" anche con riferimento a: totale dell'attivo, patrimonio netto, ricavi caratteristi.

	Tot Attivo al 31/12/2017	Patrimonio Netto al 31/12/2017	Tot Ricavi Caratteristici al 31/12/2017
Comune di Montebello Ionico	18.709.276,40	13.596.885,45	5.421.902,55

Parametro del 10% sui dati del Bilancio Comunale per la verifica dell'irrilevanza	1.870.927,64	1.359.688,54	542.190,25
---	--------------	--------------	------------

Partecipata	1.604.544	840.991,00	218.867,00
-------------	-----------	------------	------------

GIUDIZIO	RILEVANTE	IRRILEVANTE	IRRILEVANTE
----------	-----------	-------------	-------------

Anche se un parametro di irrilevanza è superiore rispetto al 10%, a priori il "consorzio ASMEZ" non rientra nell'area di consolidamento in quanto essa:

- NON RIENTRA NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA non essendo totalmente pubblica;
- la quota di partecipazione dell'Ente è inferiore all'1,00%.

CONSIDERAZIONI FINALI

A seguito della verifiche e valutazioni effettuate emerge che solo la società "Asmenet Calabria società consortile a r.l." rientra nel Gruppo Amministrazione Pubblica, mentre nessuna delle società partecipate dal Comune di Montebello Ionico alla data del 31/12/2018 rientra nell'Area di Consolidamento.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Ugo SURACI

Il Segretario Comunale

DOTT.SSA PATRIZIA BOGNONI

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 17 GEN 2019



Il Responsabile della pubblicazione

Marie Louise V. B.

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10.01.2019, essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3, del d.lgs.vo n.267/2000.

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Patrizia Bognoni